COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

SEZIONE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rizzieri Roberto

DETERMINAZIONE N. 1637 DEL 17/05/2023

OGGETTO: RETTIFICA E CONTESTUALE INTEGRAZIONE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA A SANATORIA, EX L. 47/1985, N. 330, RILASCIATA IN DATA 12/06/1993, RIF. ISTANZA DEL 31/03/1987, PROT. 4714 DEL 01/04/1987, U.T. 6703/1987, RELATIVA AL FABBRICATO SITO IN VIA BOCCACCIO N. 29, CENSITO AL CENS. DI ROVIGO, F. 27 – MAPPALE 372 SUB 1 - 2

SEGRETARIO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 43 dell'11/11/2022 con il quale è stato conferito all'ing. Scalabrin Christian l'incarico dirigenziale del Settore "*Urbanistica, Edilizia Privata, Suap, Commercio e Attività Produttive*", ed è stato individuato l'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza o impedimento;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 11 del 02/05/2023 con il quale è stato disposto l'incarico dirigenziale di reggenza del suindicato Settore, limitatamente alla Sezione Edilizia Privata per il periodo 02/05/2023 – 18/05/2023, al Segretario Generale;

VISTA la domanda, assunta al protocollo dell'Ente con il n. 44223 del 20/06/2022 e le successive integrazioni, prot. 11385 del 08/05/2023 e prot. 38091 del 15/05/2023, presentate dalla proprietà indicata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile nel rispetto della riservatezza dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento, di rettifica/integrazione della Concessione Edilizia a Sanatoria (cd. 1° Condono Edilizio, ex legge 47/1985) n. 330, rilasciata in data 12/06/1993, presentata in data 31/03/1987, prot. 4714 del 01/04/1987, UT 6703/1987, relativa al fabbricato sito in Via Boccaccio n. 22 (ora n. 29), censito al censuario di Rovigo, F. 27, Mapp. 372 sub 1 – 2;

ATTESO che alla citata domanda sono allegati i seguenti documenti: n. 2 marche da bollo, una relativa all'istanza (n. Id. 01201942012657 del 31/05/2022) ed una relativa al provvedimento di rilascio (n. Id. 01201942012646 del 31/05/2022), ricevuta pagamento diritti segreteria, atto di delega, procura e copia C.I. della proprietà e del tecnico incaricato, relazione tecnico-illustrativa a firma del geom. Targa Federico, Tav. 1bis (Planimetrie), Tav. 2bis (Piante), Tav. 3bis (Sezioni e prospetti), Tav. 4 (Comparativa), Tav. 5 (Calcolo superfici e volumi), pratiche precedenti, documentazione fotografica,

ATTESO, altresì, che:

- il fabbricato è stato realizzato con Licenza Edilizia prot. 6901 del 02/05/1956, UT_1956/0343 (la pratica risulta rilasciata alla "Cooperativa Edilie Dipendenti INPS e ospedale sanatoriale");
- non risultano ulteriori titoli edilizi successivi ad eccezione del Condono Edilizio oggetto della presente rettifica;
    - in data 31/03/1987 è stata presentata istanza di Condono Edilizio, ex legge 47/1985, prot. 4714 del 01/04/1987, UT 6703, la cui Concessione Edilizia a Sanatoria n. 330, è stata rilasciata in data 12/06/1993;

PRESO ATTO che gli interventi oggetto del Condono, UT 4714/1987, riguardano delle modifiche prospettiche (abuso anno 1966 – 1° periodo – tipologia 7), precisamente:

- variazione scala esterna di accesso al primo piano;
- modifiche prospettiche (variazioni ai fori del piano primo);

CONSIDERATO che il tecnico incaricato dall'attuale proprietà, ha riscontrato delle incongruenze rispetto a quanto rappresentato nell'elaborato grafico allegato C.E. a sanatoria n. 330, rilasciata in data 12/06/1993, presentata in data 31/03/1987, prot. 4714 del 01/04/1987, UT 6703/1987, descritte nella Relazione Tecnica e rappresentate nelle Tav. 1bis (Planimetrie), Tav. 2bis (Piante), Tav. 3bis (Sezioni e prospetti), Tav. 4 (Comparativa), Tav. 5 (Calcolo superfici e volumi);

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento, in fase istruttoria dell'istanza di rettifica, ha accertato che trattasi di correzione degli elaborati grafici allegati alla domanda di condono, che riportano palesi e grossolani errori, riscontrabili anche dalla documentazione fotografica e dal confronto tra la tavola allegata alla Licenza Edilizia del 1956 e le tavole del condono, come di seguito indicato:

Piano Terra:

diverso sviluppo planimetrico:

- diverso ingombro in pianta del fabbricato;
- la parete ovest, rappresentata ortogonale alle altre nel disegno allegato al condono, è in realtà obliqua, come correttamente riportato nella licenza originaria;
- la parete nord è stata realizzata rettilinea, senza la rientranza prevista nella licenza edilizia iniziale (la rientranza è stata realizzata solo al piano primo);
- la parete sud è stata realizzata rettilinea (senza rientranza), comportando la riduzione delle dimensioni del portico previsto nella licenza iniziale; gli errori sopra descritti derivano molto probabilmente dal rilievo sommario eseguito dal tecnico dell'epoca e dalla mancata verifica dei precedenti edilizi da parte dell'U.T.C.;

2. realizzazione locale caldaia:

Il locale caldaia – lato ovest, indicato nel condono come esistente, non era stato autorizzato nella licenza originaria ma erroneamente rappresentato come esistente nel condono edilizio. Essendo realizzato all'interno del portico autorizzato, si considera in termini di ristrutturazione e non come ampliamento.

3. diversa distribuzione interna:

realizzazione di partizioni interne per ricavo di locali cantina, lavanderia, ripostiglio, garage e wc; nella licenza originaria era rappresentato un unico vano senza indicazione delle destinazioni d'uso.

4. rettifica altezza utile:

l'altezza utile rilevata è pari a 200 cm, conforme alla licenza edilizia, mentre nel condono era stata erroneamente riportata un'altezza di 210 cm.

5. variazioni prospettiche:

diversa posizione, numero e dimensione dei fori;

Piano Primo:

1. diverso sviluppo planimetrico

- diverso ingombro in pianta;
- la parete ovest, rappresentata ortogonale alle altre nel disegno allegato al condono, è in realtà obliqua, come correttamente riportato nella licenza originaria; di conseguenza anche il terrazzo presenta un diverso sviluppo;

2. diversa distribuzione interna

lievi modifiche alle pareti interne, wc su vano scala con diverse dimensioni rispetto a quanto rappresentato nel condono edilizio;

3. rettifica altezza utile

l'altezza utile rilevata è pari a 320 cm, conforme alla licenza edilizia, mentre nel condono era stata erroneamente riportata un'altezza di 310 cm;

RILEVATO che, per le difformità riscontrate rispetto allo stato licenziato in origine, realizzate contestualmente alla costruzione del fabbricato e non considerate nella domanda di condono, è dovuto il versamento integrativo dell'oblazione, per cui è stato necessario integrarne l'importo ai sensi della L. 47/1985, come determinata dal responsabile del procedimento, comprensiva degli interessi legali aggiornati;

PRESO ATTO che la proprietà ha provveduto al pagamento della suddetta oblazione;

RITENUTO, pertanto, evidente l'errore materiale del tecnico dell'epoca nel presentare la pratica di Condono Edilizio, ex legge 47/1985, n. 330, rilasciata in data 12/06/1993, presentata in data 31/03/1987, prot. 4714 del 01/04/1987, UT 6703/1987;

RITENUTO, tanto premesso, di rettificare/integrare l'elaborato grafico allegato parte integrante del Condono Edilizio, ex legge 47/1985, prot. 4714 del 01/04/1987, UT 6703/1987, la cui Concessione Edilizia a Sanatoria n. 330 è stata rilasciata il 12/06/1993, come rappresentato dal tecnico, geom. Targa Federico, nelle tavole Tav. 1bis (Planimetrie), Tav. 2bis (Piante), Tav. 3bis (Sezioni e prospetti), Tav. 4 (Comparativa), Tav. 5 (Calcolo superfici e volumi), allegate alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, non ostensibili per i motivi di cui sopra, relative al fabbricato sito in Via Boccaccio n. 22 (ora n. 29), censito al censuario di Rovigo, F. 27, Mapp. 372 sub 1 – 2;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento, arch. Rizzieri Roberto, nominato con Decreto Dirigenziale n. 77 del 02/08/2021;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la Legge 28/02/1985, n. 47;

VISTO il D.P.R. 06/06/2001, n. 380: "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;

2. di rettificare/integrare l'elaborato grafico allegato parte integrante del Condono Edilizio, ex legge 47/1985, prot. 4714 del 01/04/1987, UT 6703/1987, la cui Concessione Edilizia a Sanatoria n. 330 è stata rilasciata il 12/06/1993, come rappresentato dal tecnico, geom. Targa Federico, nelle tavole Tav. 1bis (Planimetrie), Tav. 2bis (Piante), Tav. 3bis (Sezioni e prospetti), Tav. 4 (Comparativa), Tav. 5 (Calcolo superfici e volumi), allegate alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, non ostensibili per i motivi di cui sopra, relative al fabbricato sito in Via Boccaccio n. 22 (ora n. 29), censito al censuario di Rovigo, F. 27, Mapp. 372 sub 1 – 2;

3. di dare atto che l'imposta di bollo sul presente provvedimento è assolta con la marca n. Id. 01201942012646 del 31/05/2022;

4. di disporre la trasmissione del presente provvedimento ai richiedenti, indicati nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile nel rispetto della riservatezza dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento mediante invio al tecnico, giusta procura in atti;

5. di disporre, altresì, che il presente provvedimento sia allegato alla Concessione Edilizia a Sanatoria (cd. 1° Condono Edilizio, ex legge 47/1985) n. 330, rilasciata in data 12/06/1993, presentata in data 31/03/1987, prot. 4714 del 01/04/1987, UT 6703/1987, a costituirne parte integrante e sostanziale;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere per l'Amministrazione;

7. di comunicare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 (sessanta) o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla ricezione;

8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Sezione provvedimenti - Provvedimenti dei dirigenti";

9. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

10. di dare atto che la presente determinazione:

- va pubblicata all'albo pretorio on-line di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69;
- va inserita nel registro generale delle determinazioni.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

SEGRETARIO
Alessandro Ballarin

Documento sottoscritto con firma digitale